


ALLEGATO A  
al n. 85550 di Rep.  
e n. 1659 di Racc.



STATUTO DEL SINDACATO NAZIONALE

BIOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI

(S.NA.BI.L.P.) - FEDERBIOLOGI

approvato dall'Assemblea Nazionale

Straordinaria tenutasi il 31-5-1966 in Napoli

\* \* \* \* \*

ART. 1

E' costituito ai sensi dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, e a far data dal 6/3/79, il "Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti" (S.Na.Bi.L.P.) - Federbiologi, cui possono aderire tutti i biologi che, iscritti nell'albo professionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, svolgono libera attività professionale. Il Sindacato è aconfessionale ed apartitico, ma è aperto alla discussione ed al confronto con tutte le forze democratiche.



ART. 2

Il Sindacato, con delibera della Segreteria Nazionale, può aderire ad altre organizzazioni nazionali od internazionali, a carattere più generale, che perseguono scopi analoghi, connessi o affini a quelli previsti dal presente statuto.

ART. 3

La sede è in Napoli alla Via S. Giacomo n° 30, e con delibera della Segreteria Nazionale potranno essere costituite sezioni decentrate del Sindacato sul territorio nazionale.

ART. 4

Il Sindacato ha per scopi la tutela degli interessi morali, sociali ed economici dei biologi liberi professionisti, nonché promozionale di ogni iniziativa volta a sensibilizzare al riguardo le Autorità nazionali ed internazionali, nonché la rappresentanza e l'assistenza, in ogni sede e ad ogni livello, dei biologi liberi professionisti.

Il Sindacato si propone il conseguimento di tali




LINEA W  
W  
W  
W  
W  
W  
W  
W  
W  
W

scopi mediante:

- a) la tenuta, nell'ambito delle rispettive competenze, della più stretta collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Biologi e con i sindacati del settore, al fine di ottenere in campo nazionale ed internazionale la promozione ed il coordinamento di tutte le iniziative atte al potenziamento ed alla valorizzazione della funzione professionale e sociale del biologo e di quelle promosse nell'interesse generale delle libere professioni.
- b) Il conseguimento della rappresentatività sindacale dei biologi liberi professionisti in tutte le sedi competenti.
- c) La stipula di convenzioni ed accordi di qualsiasi natura, per conto dei propri iscritti e nell'interesse della categoria, con particolare riferimento a quelle di cui alla Legge 833/78.
- d) La cura della gestione sindacale delle convenzioni e degli accordi stipulati, l'effettuazione di studi, indagini e consulenze, e l'assunzione della tutela sindacale e tecnico-economica della categoria

Firmato  
L. M. N.



nelle sedi più idonee.

e) Promuovere rapporti d'informazione reciproca di collaborazione con analoghe associazioni di altre categorie professionali nazionali ed internazionali.

ART. 5

La qualità di socio del sindacato è incompatibile con l'appartenenza ad altri sindacati od associazioni che non siano riconosciuti dal sindacato stesso, o che abbiano scopi incompatibili o contrapposti a quelli dello S.Na.Bi.L.P. L'inosservanza di tale norma produce, di diritto, l'espulsione del socio dal sindacato che verrà pronunciata dalla segreteria nazionale.

ART. 6

I Soci possono essere: ordinari ed onorari.

Sono Soci onorari coloro i quali si siano distinti per meriti particolari nei confronti della categoria e siano dichiarati tali dall'Assemblea Nazionale.

La qualità di Socio del Sindacato si acquista



*Ermete Lombardi*



con deliberazione della Segreteria Regionale, e su presentazione di domanda scritta dell'interessato con relativa documentazione (e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa). In caso di non accoglimento della domanda, l'interessato può proporre ricorso alla Segreteria Nazionale. Ove anche quest'ultima non accogliesse la domanda, la quota versata verrà restituita al mittente. E' implicita, da parte del richiedente l'iscrizione al Sindacato, la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme dell'atto costitutivo, del presente Statuto e dei Regolamenti.

L'iscrizione vale per un anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e si ritiene tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, a meno che, almeno un mese prima della scadenza, sia fatto pervenire formale atto di dimissione.

La qualità di Socio si perde mediante dimissioni scritte o per delibera della Segreteria Nazionale, sentito il parere della Segreteria Regionale, per uno dei seguenti motivi:

- a) morosità per almeno un anno;
- b) indegnità: costituiscono "indegnità" i giudicati civili o penali nei quali sia stato riconosciuto



firmato

il dolo e la colpa grave dell'iscritto;

c) comportamento giudicato dalla Segreteria Nazionale contrario agli interessi della categoria e dello S.Na.Bi.L.P.

Ciascun Socio ha il dovere di partecipare attivamente alla vita del Sindacato. In particolare deve:

- a) mantenere il dovuto riserbo su ogni decisione degli Organi statutari del Sindacato, della quale non sia consentita la diffusione;
- b) essere presente alle assemblee o motivarne le assenze;
- c) effettuare, alle scadenze stabilite, il versamento delle quote sociali e di ogni altro eventuale contributo stabilito dagli organi competenti.

Il Socio effettivo ha il diritto di:

- a) sottoporre alla Segreteria ogni richiesta relativa alla sua attività professionale ed ottenere risposta scritta;
- b) partecipare alle Assemblee e concorrere, con l'espressione del proprio pensiero, e con il suo voto, alla determinazione delle decisioni e degli indirizzi di politica sindacale;
- c) eleggere liberamente i propri rappresentanti;

trascritto



d) prendere visione in qualsiasi momento, se in regola con il pagamento delle quote sociali, dei libri contabili.

ART. 7

Gli Organi del Sindacato sono Organi Centrali ed Organi Periferici.

Gli Organi Centrali sono:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) la Segreteria Nazionale
- c) il Segretario Nazionale.

Gli Organi Periferici sono:

- d) l'Assemblea Regionale
- e) la Segreteria Regionale
- f) il Segretario Regionale
- g) l'Assemblea Provinciale
- h) la Segreteria Provinciale
- i) il Segretario Provinciale.

ART. 8

L'Assemblea Nazionale

Vi partecipano i delegati delle varie Regioni.

In ogni regione, almeno quaranta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, dovrà tenersi un'assemblea regionale degli iscritti,



Elemento base

al fine di procedere alla elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, che dovranno essere degli iscritti al Sindacato. I Soci partecipanti alle Assemblee Regionali non potranno essere portatori di deleghe.


Ogni regione dovrà eleggere un delegato, unitamente al suo membro supplente.

Il delegato eletto o, in sua assenza, il suo supplente, sarà portatore di tante deleghe quanti sono gli ammessi al voto all'Assemblea Regionale. Ove si presentino più candidati, risulterà eletto delegato il nominativo che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti, sarà eletto quello che avrà la maggiore anzianità d'iscrizione al Sindacato, e nel caso di coevità d'iscrizione, sarà eletto quello più anziano di età.

I delegati durano in carica tre anni.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea Nazionale i Segretari Regionali ed i Segretari Provinciali, senza diritto al voto, ove non delegati.

Il Segretario Regionale comunicherà tempestivamente alla Segreteria Nazionale il nominativo







del delegato eletto, del suo supplente, il numero delle deleghe di cui il delegato è portatore, nonché copia del verbale di assemblea relativo.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve eseguirsi con l'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno. Detto avviso deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data di convocazione di ciascun delegato al domicilio risultante dal libro dei soci.


L'Assemblea, in seconda convocazione, potrà essere indetta nello stesso giorno della prima convocazione.

Le Assemblee Nazionali sono presiedute dal Segretario Nazionale, in mancanza, dal Vice Segretario più anziano di età, da altro componente la Segreteria, o, in assenza anche di questi, da un Socio designato dall'Assemblea Nazionale.

All'Assemblea Nazionale compete:

- a) l'elezione, da effettuarsi alle scadenze e con la periodicità prevista, con votazione segreta, della Segreteria Nazionale;
- b) discutere e deliberare sulla politica generale del Sindacato.

*Handwritten vertical text:*   
L'Assemblea Nazionale



- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d) l'eventuale scioglimento del Sindacato e la destinazione dei fondi;
- e) decidere la composizione numerica della Segreteria Nazionale;
- f) decidere deroghe di cui al successivo articolo 9.


ART. 9

La Segreteria Nazionale è costituita da 9 o 11 membri, a decisione dell'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono essere eletti i soci ordinari ed onorari, che non ricoprono cariche ufficiali negli organi operativi di altri sindacati della categoria.

La Segreteria Nazionale, prendendo tutte le opportune iniziative:

- a) procede alla elezione del Segretario Nazionale, dei due Vice Segretari e di un Tesoriere;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea Nazionale, almeno tre mesi prima dell'Assemblea Nazionale comunica alle Segreterie Regionali il numero degli iscritti alle rispettive regioni, determinato sulla base dei Soci iscritti, in regola con il versamento delle quote sociali, in quanto solo questi ultimi sono ammessi al voto;



TOURTE LAURE

- c) vigila e controlla l'operato del Segretario Nazionale e del Tesoriere;
- d) determina la quota annuale associativa e la percentuale da attribuire alle singole Segreterie Regionali;
- e) autorizza l'erogazione dei fondi sindacali;
- f) delibera la proclamazione di sciopero della categoria od altre manifestazioni di protesta, determinandone le relative modalità;
- g) nomina i componenti le commissioni di studio ed i rappresentanti del Sindacato negli organismi pubblici o privati. Nell'ipotesi di nomina regionale, i componenti saranno designati sentito il parere della Segreteria Regionale relativa. Nell'ipotesi di nomina provinciale, i componenti saranno designati sentiti i pareri delle Segreterie Regionali e Provinciali relative;
- h) delibera la nomina e la revoca, nonché il trattamento economico del personale dipendente;
- i) delibera l'adesione o la revoca ad un Sindacato;
- l) prepara il bilancio (consuntivo e preventivo) e la relazione con il resoconto annuale;
- m) decide sull'appello degli interessati non ammessi alla qualità di Socio dalla Segreteria Regionale;
- n) decide i contrasti nel caso di deliberati difformi fra Regioni e Province.

questo lavoro



La Segreteria Nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi. Essa dichiara decaduti dal mandato i membri che siano assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione.

Le riunioni della Segreteria sono valide quando intervengono più della metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Segretario vota solo in caso di parità.

Nella eventualità che uno o più componenti la Segreteria (non oltre la metà) si dimettano o vengano a decadere dalla carica per qualsiasi motivo, subentra il primo non eletto secondo la graduatoria delle votazioni. Qualora questo non sia possibile, si procede alle elezioni suppletive per la nomina dei componenti decaduti.

#### ART. 10

##### Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale rappresenta il Sindacato a tutti gli effetti di legge: ad esso spetta la firma. In caso di assenza, di legittimo impedimento o di temporanea permanenza all'estero, è sostituito dal Vice Segretario più anziano di età.

Il Segretario, quale responsabile della politica





del Sindacato, è direttore degli organi di stampa del Sindacato.

Al Segretario Nazionale compete, inoltre, convocare nei termini prescritti le riunioni della Segreteria Nazionale e trattare con gli Enti e le organizzazioni pubbliche e private, nonché con i terzi in genere, intavolare trattative per la stipula di qualsivoglia convenzione o contratto di lavoro; quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati dalla Segreteria Nazionale.

ART. 11

Ai Vice Segretari competono, in assenza del Segretario, tutte le funzioni dello stesso.

Il Vice Segretario più anziano assumerà in tal caso le funzioni di Vice Segretario vicario.

Il Segretario potrà delegare, nell'ambito delle zone territoriali da lui individuate, comprendenti anche più regioni, le sue funzioni al Vice Segretario.

ART. 12

Al Tesoriere compete:

- a) detenere i fondi sociali;
- b) la gestione finanziaria, rendendone debito conto alla Segreteria Nazionale ed al Segretario.

ART. 13

Delle riunioni di ciascuno degli Organi Nazionali del Sindacato è redatto, a conclusione, un verbale scritto.

La conservazione dei verbali, opportunamente protocollati, è affidata Alla Segreteria Nazionale del Sindacato.

Dei verbali può prendere visione ogni iscritto al Sindacato che abbia pagato la quota annuale.


ART. 14

Agli organi periferici del Sindacato spettano e competono, in campo regionale, e provinciale, le mansioni attribuite ai corrispondenti organi nazionali.

In particolare:

A) Assemblee Regionali:

- a) le Assemblee Regionali si riuniscono di norma, almeno una volta all'anno;
- b) le delibere delle Assemblee Regionali non debbono essere, pena la nullità, in contrasto con le decisioni dell'Assemblea Nazionale, con le norme dell'atto costitutivo e dello Statuto;



c) la convocazione delle Assemblee Regionali, che sarà fatta a cura del Segretario Regionale, avverrà mediante avviso da affiggere almeno 20 giorni prima della convocazione in apposite bacheche presso le rispettive sedi provinciali e regionali, e contestuale spedizione, a mezzo posta ordinaria, dell'avviso di convocazione, da inviarsi agli iscritti al Sindacato domiciliati nella regione, e pubblicazione sull'eventuale bollettino del Sindacato.

B) Segreterie Regionali e Segretario Regionale

La Segreteria Regionale è costituita dai Segretari Provinciali.

Essa svolge, in campo regionale, avendone in tale ambito la rappresentanza, le stesse mansioni attribuite alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Regionale elegge tra i suoi componenti il Segretario Regionale che ha, fra l'altro, il compito di coordinare l'attività dei Segretari Provinciali.

La durata della carica è di tre anni, e si può essere rieletti.

C) Assemblee Provinciali

a) Le Assemblee Provinciali si riuniscono di norma

*Ernesto*



almeno tre volte all'anno.

b) le delibere delle Assemblee Provinciali non devono, pena la nullità, essere in contrasto con le decisioni dell'Assemblea Nazionale, con le norme dell'atto costitutivo e dello Statuto.

c) La convocazione dell'Assemblea Provinciale, che sarà fatta dal Segretario Provinciale, avverrà con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea Regionale.


L'Assemblea Provinciale nomina tra gli iscritti il Sindacato, in numero da tre a cinque, i componenti della Segreteria Provinciale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

D) La Segreteria Provinciale ed il Segretario Provinciale

La Segreteria Provinciale svolge in campo provinciale, avendone in tale ambito la rappresentanza, le stesse mansioni attribuite alle Segreterie Regionali.

La Segreteria Provinciale elegge tra i suoi componenti il Segretario Provinciale che ha, tra l'altro, il compito di coordinare l'attività dei vari rappresentanti del Sindacato negli organismi pubblici e privati, nell'ambito della provincia di appartenen-

*Amministratore*







za.

ART. 15

In caso di mancate convocazioni delle Assemblee Regionali per le elezioni dei delegati o per le elezioni delle Segreterie Regionali e Provinciali, la Segreteria Nazionale nomina dei commissari a tal uopo.

ART. 16

Le norme del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo sono modificabili solo da un'Assemblea Straordinaria, nella quale si pronuncino, in favore delle modifiche, personalmente, senza possibilità di delega, il 50% + 1 dei Soci aventi diritto a voto.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

